



30720-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Presidente -

POSSESSO

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere -

Ud. 12/09/2018 - CC

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

R.G.N. 1472/2015

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel. Consigliere -

non 30720
Rep. CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1472-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di _____ in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in _____)
_____)

- ricorrente -

contro

CAROLINA, SANDRA e _____)
GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in F _____)
_____)

- controricorrenti -

nonchè contro

RITO e IRENE ANGELA;

ord
3002
2018

- intimati -

nonchè contro

MINISTERO dell'ECONOMIA e FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege

- resistente -

avverso la sentenza n.1737/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

viste le conclusioni rassegnate dal P.G. nella persona del Sostituto dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato la Azienda Sanitaria Locale n.1 di (oggi confluita nell'Azienda Sanitaria Provinciale di e di seguito indicata per brevità come ASL) conveniva in giudizio Carolina, Sandra e il Ministero delle Finanze proponendo opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. avverso la decisione del Pretore di Cammarata n.20/1990 con la quale era stata dichiarata l'usucapione di un immobile sito in San Giovanni Gemini in favore dei coniugi - e ordinato al Conservatore dei RR.II. di eseguire le relative trascrizioni.

A sostegno della propria domanda la ASL esponeva di essere proprietaria dell'immobile di cui è causa in forza del decreto del Presidente della Regione Siciliana n.84/1999, con il quale le erano stati trasferiti i cespiti già compresi nel patrimonio dell'Ospedale Civile di Cammarata, tra cui rientrava anche

quello in contestazione, in quanto a suo tempo donato al predetto Ospedale da tale Virga Calogero con atto del 24.1.1950. Infatti in base all'art.66 L. n.833/1978 i beni già di proprietà degli enti ospedalieri erano stati trasferiti ai comuni, con vincolo di destinazione alle USL; con D.L. n.502/1992 erano state poi soppresse le USL ed istituite le nuove ASL, dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale; ed infine con il già richiamato decreto n.84/1999 la Regione Siciliana aveva trasferito il bene in discussione alla ASL di

Assumeva la ASL che la sentenza n.20/1990 del Pretore di Cammarata fosse stata resa in violazione delle norme sul contraddittorio, posto che non avevano partecipato al giudizio né il Comune di San Giovanni Gemini né le USL all'epoca ancora esistenti.

Si costituivano in giudizio per resistere alla domanda Amormimo Carolina e Sandra, eccependo in limine che il contraddittorio doveva essere esteso anche a Giuseppe e che due particelle (in particolare, le n.136 e 137) erano state vendute *medio tempore* a Irene Angela e Giambarone Rito. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di detti soggetti e, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando priva di efficacia la sentenza opposta e le conseguenti trascrizioni, accertando la proprietà del bene in capo alla ASL e condannando i convenuti al rilascio.

Interponevano appello avverso detta decisione Armorino Carolina, Sandra e Giuseppe; si costituivano i coniugi e Giambarone, sostenendo a loro volta di aver usucapito la proprietà delle particelle nn.136 e 137 acquistate da e

Con la sentenza impugnata n.1737/2013 la Corte di Appello di Palermo riformava in parte la decisione di prime cure, dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione in capo agli appellanti, limitatamente alle sole particelle 136 e 137 poi vendute a _____ e Giambarone. Ad avviso della Corte territoriale, i beni predetti sarebbero suscettibili di possesso *ad usucapionem*, posto che dalla documentazione acquisita agli atti non risulterebbe la loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero. Di conseguenza, essi sarebbero stati compresi nell'ambito del patrimonio disponibile del disciolto ente ospedaliero e come tali sarebbero stati poi trasferiti alla ASL. Il possesso pacifico e ultraventennale in capo ai coniugi Armorino e _____ sarebbe quindi utile ai fini dell'acquisto della proprietà in capo a detti soggetti a titolo originario.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione la ASL affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Amormino Carolina, I _____ Sandra e _____ Giuseppe. Si è costituito con memoria il Ministero dell'Economia e Finanze. Sono rimasti intimati _____ Irene Angela e Giambarone Rito. Nessuna delle parti ha depositato memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.1145 c.c. in relazione all'art.7 del D.L. n.264 dell'8.7.1974, all'art.66 della Legge n.833/1978, agli artt.39 e 40 della Legge Regionale della Sicilia n.87/1980, all'art.5 del D. Lgs. n.502/1992 e all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omissis di considerare che i beni già appartenuti ai disciolti enti ospedalieri, da questi transitati poi nel patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione a

favore delle USL ed infine attribuiti -a seguito della liquidazione di queste ultime- alle nuove ASL, dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono *ex lege* assoggettati a vincolo di destinazione e quindi compresi nel patrimonio indisponibile e, come tali, inalienabili e inusucapibili. La rimozione del vincolo predetto, ad avviso della ASL, è possibile soltanto mediante la specifica procedura amministrativa prevista dagli artt.39 e 40 della Legge n.833/1978, che nel caso di specie non è mai stata attivata.

La doglianza è fondata.

Ed invero l'art.7 del D.L. n.264/1974, poi convertito in Legge n.386/1974, ha introdotto -proprio in vista della progettata istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri- il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, "*fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria*" e con espressa previsione che "*gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli*".

Da ciò consegue che i beni degli enti ospedalieri, oggi disciolti, sono stati totalmente sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile, per espressa previsione di legge dello Stato. Solo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.833/1978 è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione di cui anzidetto, su proposta dall'assemblea generale della USL, previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti; con l'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. artt.39 e 40 Legge n.833/1978).

Dal quadro normativo appena riassunto discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso *ad usucapionem*, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n.264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero.

Di conseguenza, la decisione della Corte palermitana va cassata, con rinvio ad altra sezione del medesimo ufficio che dovrà procedere ad un nuovo esame della fattispecie, al fine di verificare se alla data di entrata in vigore del D.L. n.264/1974 si fosse o meno già compiuto, in relazione ai soli beni di cui alle particelle nn.136 e 137, il possesso ultraventennale utile ai fini dell'usucapione.

Per le diverse particelle nn.133 e 151, invece, la statuizione della Corte di Appello di Palermo, che ha escluso la sussistenza della prova del possesso *ad usucapionem* in capo ai coniugi e respingendo la relativa domanda, non è stata impugnata da questi ultimi con ricorso incidentale ed è quindi coperta dal giudicato interno.

Il giudice di rinvio dovrà inoltre statuire anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.


PQM

la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, diversa sezione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 12 settembre 2018.


Il Presidente
(V. Correnti)




Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 27 NOV. 2018


Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI